



***UN VADEMECUM
SU TFR E PREVIDENZA***

DECIDI TU PER L'UTILIZZO DEL TUO TFR!

Il sistema pensionistico italiano ha subito negli anni '90 una profonda trasformazione. Si è passati dal cosiddetto sistema retributivo a quello contributivo, ovvero la pensione pubblica sarà il risultato dei contributi versati.

Questo comporta che per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o comunque con pochi anni di servizio a quella data, la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all'ultimo stipendio percepito.

Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del tenore di vita nell'età anziana.

La legge favorisce la scelta della previdenza complementare prevedendo particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili con altre forme di investimento del risparmio. Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo prevede che i dipendenti possano scegliere di destinare alle forme di previdenza complementare il proprio TFR futuro oltre a contributi diretti dalla propria busta paga.

*La legge finanziaria ha anticipato al **1° gennaio 2007** l'entrata in vigore del provvedimento di riforma che stabilisce le regole per il conferimento del TFR ai Fondi pensione.*


Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno decidere entro il 30 giugno 2007 cosa fare del proprio TFR.

Pur essendo un obbligo delle Aziende informare i dipendenti in merito alla riforma, abbiamo predisposto questo vademecum con l'intento di favorire una scelta consapevole.

Buona lettura e ricordatevi.....l'importante è scegliere!

I SISTEMI PENSIONISTICI

Il sistema di calcolo delle pensioni è stato modificato dalla legge 335/95 (legge Dini) che accanto al vecchio sistema retributivo, ha affiancato quello contributivo e quello misto.



QUALI DIFFERENZE?

Il sistema di calcolo retributivo prende in considerazione solo le ultime retribuzioni. Quello contributivo fa invece riferimento a tutta la vita lavorativa; infine, con il calcolo “misto”, la pensione viene calcolata sulla base del retributivo per i versamenti fatti fino al 31-12-1995 e del contributivo per le annualità successive.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Vale per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di almeno 18 anni di contribuzione, questo sistema di calcolo prende in considerazione solo le ultime retribuzioni.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Si applica nei confronti dei neo assunti dal 1° gennaio 1996, privi di contributi precedenti. Questo sistema fa riferimento al versato durante tutta la vita lavorativa. Una sorta di salvadanaio; più verso durante gli anni di lavoro tanto più avrò una pensione elevata.

IL SISTEMA MISTO

Questo sistema si applica a quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. La pensione, per costoro sarà liquidata sulla base del retributivo per i versamenti fino al 31-12-1995 e del contributivo per le annualità successive.

I DUE PILASTRI

Per sostenere le pensioni dei giovani lavoratori nasce dunque la riforma pensionistica che rappresenta un'importante evoluzione nella storia della previdenza italiana: essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema basato su due “pilastri”, di cui il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) e assicura la pensione di base; il secondo, è rappresentato dalla previdenza complementare (fondi di diverso tipo, assicurazioni, ecc.) per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

LA PENSIONE COMPLEMENTARE

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- **interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare**
- **parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita**
- **per i cosiddetti vecchi iscritti ai fondi preesistenti esiste la facoltà di ritirare il 100% del capitale.**

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 389,36 mensili), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorare solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica. Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.

DIVERSI TIPI DI FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.

SONO FORME COLLETTIVE:

- a) **I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale**
- b) **I fondi preesistenti**
- c) **I fondi aperti che ricevono adesioni collettive**
- d) **I fondi istituiti o promossi dalle regioni**



FORME INDIVIDUALI

Sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita.

I DESTINATARI

Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:

- a) i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
- b) i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
- c) i lavoratori autonomi;
- d) i liberi professionisti;
- e) i soci lavoratori di cooperative;
- f) i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.



Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari. Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i cosiddetti "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni previste dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). **I fondi in essere presso la maggioranza delle banche sono in genere dei fondi negoziali.** Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.

Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro.


FONDI PENSIONE APERTI

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando ad esempio in una azienda invece di istituire uno specifico fondo pensione si opta per uno o più fondi aperti da affiancare alla pensione pubblica.

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON FINALITÀ PREVIDENZIALI (PIP)

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita. Così come stabilito per le altre

forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato.



FONDI PENSIONE PREESISTENTI

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992. L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente. Questi fondi devono adeguarsi entro il 31 Maggio 2007 alla nuova normativa.

Se il fondo non ottempera alle disposizioni normative di adeguamento, l'iscritto potrà trasferire la propria posizione indipendentemente dall'anzianità d'iscrizione.

I fondi pensione negoziali non hanno un fine di lucro, al contrario dei fondi bancari ed assicurativi che tendono a realizzare un profitto per remunerare l'azionista.

I fondi negoziali non hanno i costi della rete commerciale e parte delle spese amministrative sono a carico delle imprese. Ne consegue che i fondi negoziali costano meno dei fondi bancari ed assicurativi. I costi medi secondo la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, sono i seguenti:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Fondi pensione preesistenti (negoziali) | 0,46% sul patrimonio |
| 2. Fondi pensione aperti | 1,30% sul patrimonio |
| 3. PIP | 2,30% sul patrimonio |

FINANZIAMENTO

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- **il TFR futuro;**
- **contributi a carico del lavoratore;**
- **contributi a carico del datore di lavoro.**

Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro. Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro. L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro.

I contributi ai fondi

- La novità**
- Dal 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti del settore privato possono decidere di aderire alla previdenza complementare con il solo conferimento del Tfr, cioè senza versare i contributi
- Fondi chiusi**
- I lavoratori possono decidere di versare, oltre al Tfr, altri contributi. In questo caso, se gli accordi o i contratti collettivi lo prevedono, hanno diritto anche ai contributi dei datori di lavoro
- I datori di lavoro possono decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di versare contributi a proprio carico
- I contratti e gli accordi stabiliscono la misura minima della contribuzione, sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro
- Fondi aperti**
- Se i lavoratori aderiscono individualmente versano il Tfr ed eventualmente un contributo a loro carico. I datori di lavoro non sono tenuti a versare altri contributi
- Se l'adesione è collettiva, i contratti o gli accordi collettivi che la regolano possono prevedere l'obbligo del contributo a carico del datore di lavoro
- Aldilà degli obblighi contrattuali, i datori di lavoro possono decidere di versare i contributi a loro carico
- Pip**
- I lavoratori possono contribuire con il Tfr futuro e i versamenti volontari a loro carico
- Non è prevista l'adesione collettiva da parte di categorie contrattuali di lavoratori o di singole aziende e dei loro dipendenti
- Non è previsto il contributo del datore di lavoro, ma quest'ultimo ha sempre la possibilità di versarlo

INVESTIMENTO

Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all'esecuzione da parte dei creditori del gestore.

In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (**fondo monocomparto**) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.

In altre forme, l'investimento è differenziato su più linee di investimento (**fondi pluricomparto**), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l'aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.

La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell'età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario.


È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito in una apposita linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.



LA SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR


In base a quanto previsto, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In relazione all'anzianità lavorativa e alla relativa contribuzione maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.



MODALITA' DI ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO - ASSENSO

Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007 (ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a decidere se aderire o no alla previdenza complementare




* In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare ** L'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva

CONTRIBUZIONE Se si aderisce esplicitamente (modalità esplicita) ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.
ATTENZIONE: se si sceglie, invece, una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi o contratti collettivi non si ha diritto al contributo del datore di lavoro.

NOTE

- (1) **Che cosa si intende con lavoratrice/lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993?**
 Ci si riferisce alla lavoratrice e al lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (ad esempio l'Inps). Lavoratrice e lavoratore che non ha ancora aderito ad un fondo pensione negoziale. Chi ha già aderito ad un fondo pensione negoziale non deve decidere poiché versa già l'intero TFR.
- (2) **Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando?**
 È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore accumuleranno dal momento in cui si sceglie (futuro).
Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturato?
 È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore hanno già accumulato presso il datore di lavoro fino alla data in cui si effettua la scelta (pregresso) e che rimarrà a loro disposizione in azienda.
- (3) **Che cosa è il fondo residuale Inps?**
 È un fondo gestito come le forme pensionistiche complementari (a capitalizzazione). È definito residuale poiché il TFR maturando confluisce in tale Fondo solo nel caso in cui la lavoratrice e il lavoratore non abbiano espresso alcuna volontà (modalità tacita) e in mancanza di una forma pensionistica ad adesione collettiva.
- (4) **Che cosa è il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS?**
 È un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare - delle lavoratrici e dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti - confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità.
Che cosa cambia rispetto alla titolarità del TFR maturando per la lavoratrice e il lavoratore nel caso in cui confluisce nel Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS?
 Non cambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali.

LE PRESTAZIONI



I NUOVI ASSUNTI

Anche tra i “nuovi assunti” cioè quelli assunti dopo il 28 aprile 1993 bisogna fare una distinzione: tra coloro che sono già iscritti a un fondo pensione negoziale e quelli che invece non lo sono.

Se sono iscritti ad un fondo complementare

I lavoratori che hanno trovato la prima occupazione dopo del 28 aprile 1993 già conferiscono alla previdenza complementare l'intero TFR; per questi lavoratori la norma prevede che in caso di adesione ad un fondo pensione negoziale, allo stesso venga conferito tutto il TFR che maturerà dopo l'iscrizione. **Attualmente questi lavoratori dunque non rientrano fra quelli che devono operare la scelta perché già a suo tempo hanno aderito al finanziamento della loro pensione complementare.**



Se non sono iscritti a un fondo

Musica diversa per chi ha cominciato a lavorare dopo il 28 aprile 1993 e non è iscritto a nessun fondo negoziale. Questi lavoratori rientrano tra i destinatari dell'informativa e devono scegliere entro il prossimo 30 giugno quale destinazione dare al proprio TFR, lasciarlo in azienda o destinarlo a un fondo pensione liberamente scelto.

I VECCHI ISCRITTI

Per vecchio iscritto si intende il lavoratore assunto e iscritto prima del 28 aprile 1993 a forme di previdenza complementare. Costoro al momento del pensionamento hanno la possibilità di ritirare il 100% del capitale maturato. Se si esercita questa scelta, su tutto il capitale maturato, verrà applicato il regime fiscale vigente al 31/12/2006 complessivamente meno favorevole rispetto a quello previsto dalla riforma con decorrenza 01/01/2007.


Per le prestazioni maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 il singolo ha la facoltà di scegliere l'applicazione del nuovo regime, ferma restando la possibilità di chiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale, secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente al 31-12-2006 sul montante accumulato, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 (vale a dire dal 1° gennaio 2007)

LE ANTICIPAZIONI DEL FONDO

Motivi	Percentuale massima consentita	Quando
Il lavoratore deve sostenere spese sanitarie per gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche	75%	In qualsiasi momento
Il lavoratore deve acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i figli o realizzare interventi di ristrutturazione	75%	Dopo otto anni di iscrizione al fondo
Il lavoratore richiede l'anticipo per “ulteriori esigenze”	30%	Dopo otto anni di iscrizione al fondo
Il calcolo degli otto anni	Si calcolano considerando tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal lavoratore per i quali non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale	
Il limite	Le anticipazioni possono essere richieste anche più volte dai dipendenti durante la loro vita lavorativa, ma non possono complessivamente superare il 75% del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari	
Il reintegro	Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento	
Anticipi cumulabili	Se il Tfr è in parte presso il datore di lavoro e in parte versato a un fondo pensione, il lavoratore può chiedere gli anticipi sia al fondo sia all'azienda. Le anticipazioni dal datore di lavoro si possono ottenere dopo otto anni di lavoro, nel limite del 70% del Tfr accumulato per spese sanitarie o per acquistare la prima casa, per sé o per i figli	

Altre possibilità di riscatto

Le misure e i casi nei quali è possibile ritirare il maturato dal fondo



TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare;
- per effetto di scelta volontaria: decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. In generale, gli statuti e i regolamenti dei fondi prevedono che la posizione individuale possa essere spostata da una forma pensionistica complementare a un'altra solo se sono trascorsi almeno due anni dall'adesione al fondo: un periodo



ridotto rispetto a quanto stabilito in precedenza (3-5 anni). La legge ha infatti agevolato la portabilità nella logica di agevolare il passaggio tra forme pensionistiche complementari. Il fine delle portabilità è perseguito con fermezza, fino a stabilire inammissibili tutte le limitazioni al diritto. Tra queste ci sono le clausole che tendono a introdurre costi o penali sul trasferimento dei fondi. Se dunque il lavoratore esercita la facoltà di trasferire la sua posizione individuale, ha diritto immediatamente e automaticamente al versamento del TFR maturando al fondo da lui scelto. Quanto alla contribuzione del datore di lavoro ci si adegua alle previsioni degli accordi collettivi anche aziendali.

Le regole per trasferire il maturato da un fondo all'altro



LA REVERSIBILITÀ

IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE

Dove vanno i soldi dei fondi?

Un aspetto importante circa le prestazioni dei fondi riguarda le rendite in caso di morte del lavoratore. Una disposizione di carattere generale è presente nella normativa, ove si stabilisce che gli schemi per l'erogazione delle rendite "possono" prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. Nel caso invece di morte del lavoratore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la legge garantisce in modo perentorio che l'intera posizione individuale maturata venga riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dal lavoratore deceduto. Solo in mancanza di questi soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo stesso o, in caso di forme pensionistiche individuali è devoluta a finalità sociali.

TASSAZIONE

Al fine di favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI:

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta sia del 27%, il versamento effettivo sarà pari a 365 Euro, con un risparmio fiscale pari a 135 Euro. Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.



REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI:

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento. Per la cronaca, mentre scriviamo, i rendimenti dei conti correnti sono tassati al 27%, quelli dei titoli di Stato (ad esempio un BOT o un BTP) al 12,5%.

REGIME FISCALE DI PRESTAZIONI, ANTICIPAZIONI E RISCATTI:

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 15.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.



Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono pure tassate nella misura del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%. In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Il trattamento fiscale PRO-RATA

Tutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all'applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato:



IL TFR



COS'È IL TFR?

Il TFR (trattamento di fine rapporto) più comunemente noto come liquidazione è una forma di retribuzione differita, che non viene dunque percepita contestualmente allo stipendio ma in un momento successivo.

COME SI CALCOLA?

Il TFR si calcola accantonando (a cura del datore di lavoro) per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. Supponendo una inflazione del 2% la rivalutazione sarà dunque del 3% (il 75% di 2 + 1,5%). Per ottenere il rendimento reale si dovrà inoltre togliere l'inflazione.

COM'È TASSATO?

Determinato l'importo lordo della liquidazione per conoscere la somma che il lavoratore potrà effettivamente ricevere, occorre calcolare le trattenute fiscali.

A tal fine va determinato l'imponibile fiscale tenendo conto che:

1. Per il TFR maturato fino al 31 Dicembre 2000, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento, ridotto della deduzione spettante fino a tale data, pari a Euro 309,87 per ogni anno preso a base di commisurazione;
2. Per il TFR maturato dal 1° Gennaio 2001, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento, ridotto delle sole rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11%.

Successivamente si procede al calcolo del cosiddetto *reddito di riferimento* che si ottiene dividendo l'ammontare del TFR complessivo lordo, ridotto delle valutazioni inerenti la parte maturata dal 2001 in poi, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR e moltiplicando il risultato per 12.

A questo punto, sulla somma rappresentata dal *reddito di riferimento*, si calcola l'imposta sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.

Tale imposta divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per cento darà come risultato l'aliquota percentuale media.

L'aliquota media così calcolata, applicata alla base imponibile del TFR (somma importi di cui ai punti 1 e 2), determina l'effettiva trattenuta fiscale.



Quest'ultima va sottratta dall'ammontare del TFR lordo per ottenere l'importo netto del TFR spettante.

L'imposta calcolata sul TFR maturato successivamente al 31/12/2000 non ha carattere definitivo.

Infatti, l'amministrazione finanziaria provvede successivamente alla riliquidazione dell'imposta applicando all'imponibile fiscale un'aliquota pari alla media delle aliquote medie di tassazione nei cinque anni precedenti a quello in cui viene maturato il diritto alla percezione.

Se non vi è stato reddito in alcun anno, si applica l'aliquota del 1° scaglione IRPEF.

Nel caso in cui l'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, risulti superiore a quella determinata dall'amministrazione finanziaria, questa provvederà al rimborso.

RICHIESTA DI ANTICIPO DEL TFR ALL'AZIENDA

Il diritto alla liquidazione del TFR sorge il giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro. Il Codice Civile (art. 2120) tuttavia attribuisce al lavoratore il diritto di chiedere durante il rapporto di lavoro una anticipazione fino al 70%.

Le condizioni richieste per la concessione sono:

- il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- la richiesta può essere soddisfatta una sola volta nel corso del rapporto.

L'azienda è tenuta a soddisfare annualmente le richieste nel limite del 10% degli aventi diritto (cioè dei dipendenti che hanno maturato 8 anni di servizio anche se non hanno fatto richiesta) e comunque entro il 4% del numero complessivo dei dipendenti.



La legge riconosce al lavoratore l'anticipazione purché la richiesta sia giustificata da spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle autorità sanitarie competenti, questo riconoscimento è condizione essenziale per l'erogazione dell'anticipo. Il lavoratore però non ha l'obbligo di rivolgersi, per interventi e terapie, alle strutture sanitarie pubbliche, e non può quindi essergli negato il diritto di servirsi di altre strutture (privare o anche estere) per tutelare la propria salute a proprie spese.

Il diritto scatta anche per acquisto della prima casa per sé o per i figli, e l'anticipazione può essere concessa anche se l'acquisto non è ancora concluso ma è in itinere (preliminare, partecipazione a cooperative, costruzione su suolo pubblico, ed ogni altra possibile fattispecie acquisitiva a realizzazione progressiva) purché sia

documentata con il relativo atto. Nel caso in cui l'acquisto in itinere non si realizzi, rimane fermo il diritto del datore di lavoro di chiedere al dipendente la restituzione delle somme anticipate. **Accordi collettivi ma anche individuali possono stabilire condizioni di miglior favore.** Stanti i ristretti limiti percentuali entro i quali le richieste devono essere soddisfatte, il Codice Civile attribuisce alle parti la possibilità di stabilire criteri di priorità nell'accoglimento da parte dell'azienda.

Morte del lavoratore : Dove vanno i soldi del TFR in azienda?

Il caso di decesso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le indennità di fine rapporto al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del prestatore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza di questi aventi diritto si applicano le norme della successione legittima che elenca nell'ordine, dopo il coniuge e i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e, alla fine, lo Stato. Il datore di lavoro liquida dunque agli aventi diritto il TFR maturato in capo al lavoratore deceduto, e l'imposta è dovuta dagli stessi aventi diritto proporzionalmente alla somma percepita.



Notes

Lined area for handwritten notes.

In caso di decesso del lavoratore

1 TFR IN AZIENDA

- A Al coniuge
- B Ai figli
- C Ai parenti entro il terzo grado
- D Agli affini entro il secondo grado

2 TFR AI FONDI PENSIONE

- A Agli eredi
- B Agli altri beneficiari indicati dall'iscritto
- C Al fondo collettivo
- D Per finalità sociali (nel caso di forme pensionistiche individuali)

In caso di mancanza di questi aventi diritto interviene il meccanismo della successione legittima, che dopo coniuge e figli individua:

- A Gli ascendenti
- B I collaterali
- C Gli altri parenti
- D Lo Stato



GLOSSARIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Albo (delle forme pensionistiche complementari): Elenco ufficiale cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte per esercitare l'attività.

Anticipazione: Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell'iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).

Assegno sociale: Pensione, pari attualmente a Euro 381,72 mensili, che spetta a chi ha almeno 65 anni di età ed è privo di reddito o con redditi inferiori ai limiti legali.

Autorizzazione (all' esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari): Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, consente l'esercizio dell'attività alle forme pensionistiche complementari.

Banca depositaria: Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d'Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.

Benchmark: Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare.

Capitalizzazione (sistema a): Sistema tecnico finanziario in base al quale l'ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.

Commissione di gestione: Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.

Comunicazione periodica agli iscritti: Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.

Contribuzione definita: Meccanismo di finanziamento delle forme pensionistiche complementari secondo il quale l'importo dei contributi è predeterminato. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione. È il sistema che deve essere applicato ai lavoratori dipendenti che aderiscono ad un fondo negoziale. Si differenzia dallo schema a prestazione definita.

COVIP: Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Con recenti provvedimenti la COVIP è in via di abolizione, i suoi compiti saranno svolti dalla Consob e Bankitalia.

Deducibilità: Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale.

Fondo pensione aperto: Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

Fondo pensione negoziale: Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).

Fondo pensione preesistente: Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.

Fonti istitutive: Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l'attuazione di forme pensionistiche individuali.

Forme pensionistiche complementari: Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.

Forma pensionistica individuale: Forma di previdenza complementare che si attua mediante l'adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Liquidazione in capitale: Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (V. anche Prestazioni).

Monocomparto: riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono un'unica linea o comparto d'investimento.

Multicomparto riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono varie linee o comparti d'investimento, con diversi profili di rischio.

Montante finale: Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento da convertire in rendita.

Nota informativa: documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole del lavoratore.

Nuovi Iscritti: sono 'nuovi iscritti' gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.

Pip: Piani individuali pensionistici. I principali soggetti interessati ai PIP sono soprattutto lavoratori autonomi, liberi professionisti, ma anche i lavoratori dipendenti. Costoro possono aderire ai PIP senza perdere la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro a patto che vi sia accordo con lo stesso e che non si frappongano ostacoli rappresentati dalla contrattazione collettiva di categoria. Si può dunque aderire ad un PIP senza penalizzazione solo se accordi collettivi non lo vietano.

Portabilità: possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un'altra decorsi due anni dalla iscrizione.

Posizione individuale: Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.

Premorienza: Decesso dell'iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della posizione individuale in favore degli eredi dell'iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.

Prestazione: Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Prestazione definita (sistema a): Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l'ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all'ammontare dei contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai 'vecchi iscritti'.

Previdenza complementare: Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Regolamento: documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo sottoposto all'approvazione della COVIP.

Rendimento: Risultato che deriva dalla gestione delle risorse.

Rendita: Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche Prestazioni).

Requisiti di onorabilità e professionalità: Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle forme pensionistiche complementari.

Riscatto totale: Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.

Riscatto parziale: Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Silenzio-assenso: Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando.

Statuto: Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto all'approvazione della COVIP.

Tasso di sostituzione: Rapporto fra la prima pensione e l'ultima retribuzione, indica l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita.

Trasferimento (della posizione individuale): Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

Trattamento di fine rapporto (TFR): Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Vecchi Iscritti: Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono 'vecchi iscritti' coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993.

TFR 1

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a.....il....., codice fiscale,
dipendente del...

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
- che venga conferita al fondo pensione....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a.....il....., codice fiscale
 dipendente del.....

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;
 Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
 Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....
 Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
 Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;
 Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

Indice:

• Introduzione	pag. 03	La Reversibilità	pag. 17
I sistemi pensionistici	pag. 05	• In caso di morte del lavoratore	pag. 17
• Quali differenze?	pag. 05	Tassazione	pag. 18
• Il sistema retributivo	pag. 05	• Regime fiscale di Contributi - Rendimenti - Prestazioni	pag. 18
• Il sistema contributivo	pag. 05	• Il trattamento fiscale Pro-rata	pag. 19
• Il sistema misto	pag. 05	II TFR	pag. 20
• I due pilastri	pag. 05	• Cos'è? - Come si calcola? - Com'è tassato?	pag. 20
• La pensione complementare	pag. 05	• Richiesta di anticipo del TFR all'azienda	pag. 21
• Forme pensionistiche complementari	pag. 06	• Morte del lavoratore: Dove vanno i soldi del TFR in azienda?	pag. 22
I diversi tipi di forma pensionistica complementare	pag. 06	• Glossario della previdenza complementare	pag. 24
• Forme collettive	pag. 06	• Modello TFR 1	pag. 28
• Forme individuali	pag. 07	• Modello TFR 2	pag. 30
• I destinatari	pag. 07		
• Fondi pensione negoziali	pag. 07		
• Fondi pensione aperti	pag. 08		
• Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali	pag. 08		
• Fondi pensione preesistenti	pag. 08		
• Finanziamento	pag. 08		
• I contributi ai fondi (tabella)	pag. 09		
• Investimento	pag. 10		
La scelta sulla destinazione del TFR	pag. 11		
• Modalità di adesione alla previdenza complementare: Silenzio - Assenso	pag. 12		
• Le prestazioni (tabella)	pag. 14		
• I nuovi assunti	pag. 14		
• I vecchi iscritti	pag. 15		
• Altre possibilità di riscatto (tabella)	pag. 16		
• Trasferimento della posizione individuale	pag. 16		
• Regole per i trasferimenti tra fondi (tabella)	pag. 17		

